Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/0045(COD)

3.7.2025

EMENDAMENTI
694 - 874

Progetto di relazione
Jörgen Warborn
(PE774.282v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Proposta di direttiva
(COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))

Emendamento 694
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10

Testo della Commissione	*Proposta di reiezione*
	4 bis. l'articolo 10 è soppresso;

Or. en

Emendamento 695
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dell'articolo 9 e del presente articolo per prevenire gli impatti negativi potenziali che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 8 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attenuarli sufficientemente.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dell'articolo 9 e del presente articolo per prevenire gli impatti negativi potenziali che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 8 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attenuarli sufficientemente.
Al fine di stabilire le misure adeguate di cui al primo comma, si tiene debitamente conto dei seguenti elementi:	
a) se l'impatto negativo potenziale può essere causato solo dalla società, se può essere causato congiuntamente dalla società e da una filiazione o da un partner commerciale, mediante atti o omissioni, o	

se può essere causato solo da un partner commerciale della società nella catena di attività;

b) se l'impatto negativo potenziale può verificarsi nelle attività di una filiazione, di un partner commerciale diretto o di un partner commerciale indiretto; e

c) la capacità della società di influenzare il partner commerciale che può causare o causare congiuntamente l'impatto negativo potenziale.

Or. en

Motivazione

Le imprese sono responsabili solo degli impatti che hanno causato, non di tutto ciò che accade nella loro catena di approvvigionamento su cui non hanno alcun controllo. È opportuno aggiungere di conseguenza una definizione di causalità e causalità congiunta.

Emendamento 696
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Emendamento 697
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa.

Or. en

Emendamento 698
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) [...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 699
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) [...]	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

La modifica proposta reintroduceva la possibilità per le società di cessare un rapporto d'affari. In tal modo, l'articolo 10, paragrafo 6, non imporrebbe la cessazione alle società, ma la renderebbe facoltativa.

Emendamento 700
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) all'articolo 10, il paragrafo 6 è ***sostituito dal seguente:***	(5) all'articolo 10, il paragrafo 6 è ***soppresso.***

Or. it

Motivazione

Il regime proposto sulla sospensione dei contratti solleva preoccupazioni e potrebbe portare a misure molto invasive. Ad esempio, quando non è possibile garantire che il piano di prevenzione rafforzato abbia una ragionevole aspettativa di successo per la riluttanza di uno stato terzo a cooperare o per la legge di uno stato terzo che vieta tale cooperazione. Ciò danneggerebbe la competitività delle imprese e la capacità europea di accedere a materie prime cruciali per il suo duplice obiettivo di transizione, soprattutto in circostanze in cui non esiste un'alternativa praticabile.

Emendamento 701
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – primo comma – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai	Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai

paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società:	paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società ***può***:

Or. en

Emendamento 702
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – primo comma – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, ***come opzione ultima*** la società:	Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, la società:

Or. en

Emendamento 703
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner,*** adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; ***e***	b) adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine;

Or. en

Emendamento 704
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner,*** adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; ***e***	b) adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine;

Or. en

Emendamento 705
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione***.***	c) utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione***, se permesso dalla legge che disciplina le sue relazioni con il partner commerciale, e***

Or. en

Emendamento 706
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) come opzione ultima, se non è ragionevole attendersi che le iniziative a norma delle lettere a), b) o c) vadano a buon fine, o se l'attuazione del piano d'azione in materia di prevenzione rafforzato non è riuscita a prevenire o attenuare l'impatto negativo, cessa il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave.

Or. en

Emendamento 707
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) qualora tali iniziative falliscano o non si possa ragionevolmente attendersi che producano miglioramenti, cessa il rapporto d'affari in relazione alle attività in questione, purché permesso dalla legge

che disciplina le relazioni con detto partner commerciale.

Or. en

Emendamento 708
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 709
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società ***valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale*** sospensione ***siano manifestamente più gravi dell'impatto*** negativo ***che non era possibile prevenire o attenuare*** sufficientemente***. In tal caso, la società*** non ***è tenuta a sospendere il*** rapporto d'affari ***e deve essere in grado di***	***In deroga a quanto sopra,*** la società ***non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari nel caso in cui:***

riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

a. ***sia ragionevole attendersi che la*** sospensione ***comporterebbe un impatto*** negativo ***più grave dell'impatto negativo potenziale che non sarebbe possibile prevenire o attutire*** sufficientemente***; o***

b. non ***sia disponibile alcuna alternativa a tale*** *rapporto d'affari****, che fornisce una materia prima, un prodotto o un servizio essenziali per la produzione di beni o la fornitura di servizi da parte della società e/o la sospensione arrecherebbe un pregiudizio sostanziale alla società.***

Or. it

Motivazione

L'obbligo di sospendere il rapporto d'affari potrebbe portare ad una brusca interruzione della fornitura di prodotti o componenti critici e strategici per l'economia europea o pregiudicare il normale funzionamento della società. È pertanto necessario introdurre una deroga per consentire la prosecuzione dei rapporti d'affari in tali circostanze. Si propone, quindi, di reintrodurre l'emendamento previsto nell'orientamento generale del Consiglio del novembre 2022.

Emendamento 710
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare	Prima di sospendere ***temporaneamente o cessare*** un rapporto d'affari, la società valuta***, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi,*** se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano

sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari ***e deve essere in grado di riferire*** all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.	manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere ***temporaneamente o cessare*** il rapporto d'affari***. Entro un mese dalla decisione di non sospendere o cessare il rapporto, la società riferisce il caso*** all'autorità di controllo competente ***e la informa*** in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione. ***L'autorità di controllo fornisce orientamenti sulla linea d'azione da adottare entro un mese dal ricevimento della segnalazione.***

Or. en

Emendamento 711
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Prima e all'atto di sospendere o cessare un contratto, le società che dipendono da determinati fornitori o risorse/materie prime esaminano fornitori, materiali, tecnologie e processi di produzione alternativi. A tale riguardo, gli Stati membri e la Commissione sostengono le iniziative multipartecipative e industriali, nonché la ricerca indipendente, quale strumento per promuovere il sostegno reciproco nella ricerca di tali alternative.

Or. en

Emendamento 712
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.	Prima di sospendere ***o cessare*** un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere ***o cessare*** il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

Or. en

Emendamento 713
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società ***valuta*** se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non	Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società ***può valutare*** se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la

è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.	società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

Or. en

Emendamento 714
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.	Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere ***temporaneamente o cessare*** il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

Or. en

Emendamento 715
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto	Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto

prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.	prevedano la possibilità di sospendere ***o cessare*** il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

Or. en

Emendamento 716
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione**,** dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.	Qualora decida di sospendere ***temporaneamente o, come opzione ultima, di cessare*** il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione ***o della cessazione.*** Dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.

Or. en

Emendamento 717
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli	Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli

impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.	impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione ***al più tardi prima di riprendere il rapporto d'affari***.

Or. de

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'obbligo indefinito di controllo costante con un obbligo di riesame ad hoc chiaramente definito. Ciò aumenta la certezza del diritto e consente un'attuazione proporzionata dei requisiti. Le imprese dovrebbero riesaminare adeguatamente la decisione di sospensione prima di un'eventuale ripresa del rapporto, senza essere obbligate a effettuare un controllo permanente e dispendioso dal punto di vista burocratico.

Emendamento 718
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.	Qualora decida di sospendere ***o cessare*** il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione ***o della cessazione***, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.

Or. en

Emendamento 719
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;	Qualora decida di non sospendere ***o di non cessare*** il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;

Or. en

Emendamento 720
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;	Qualora decida di non sospendere ***o di non cessare*** il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;

Or. en

Emendamento 721
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società ***monitora*** l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;	Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società ***è tenuta a monitorare*** l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;

Or. en

Emendamento 722
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***potenziale*** e valuta ***periodicamente*** la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";	Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo e valuta la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento 723
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) l'articolo 11 è soppresso;

Or. en

Emendamento 724
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dell'articolo 9 e del presente articolo per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 8.	Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dell'articolo 9 e del presente articolo per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 8 ***e che hanno causato direttamente o congiuntamente***.
Al fine di stabilire le misure adeguate di cui al primo comma, si tiene debitamente conto dei seguenti elementi:	
a) se l'impatto negativo effettivo è causato solo dalla società, se è causato congiuntamente dalla società e da una filiazione o da un partner commerciale, mediante atti o omissioni, o se è causato solo da un partner commerciale della società nella catena di attività;	
b) se l'impatto negativo effettivo si è verificato nelle attività di una filiazione, di un partner commerciale diretto o di un partner commerciale indiretto; e	
c) la capacità della società di influenzare il partner commerciale che ha	

causato o ha causato congiuntamente l'impatto negativo effettivo.

Or. en

Emendamento 725
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è modificata come segue:
se l'impatto negativo effettivo si è verificato nelle attività di una filiazione**,** di un partner commerciale diretto ***o di un partner commerciale indiretto***; e	***"***se l'impatto negativo effettivo si è verificato nelle attività di una filiazione ***o*** di un partner commerciale diretto; e***"***

Or. en

Emendamento 726
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(5 ter) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
La società è tenuta ***ad adottare le misure adeguate seguenti, ove pertinente:***	***"*** La società è tenuta ***a*** neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità; tali misure sono proporzionate alla gravità dell'impatto negativo e all'implicazione della società in esso. ***Laddove l'***arresto

immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, ***gli Stati membri predispongono e attuano*** un piano d'azione correttivo. ***Le società non sono ritenute responsabili della mancata acquisizione di dati da partner commerciali che non sono soggetti a obblighi di comunicazione."***

a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità; tali misure sono proporzionate alla gravità dell'impatto negativo e all'implicazione della società in esso;

b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, ***predisporre e attuare senza indebito ritardo*** un piano d'azione correttivo ***che preveda scadenze ragionevoli e precise per l'attuazione di misure adeguate e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi; le società possono elaborare i loro piani d'azione in collaborazione con iniziative di settore o multipartecipative; il piano d'azione correttivo è adattato alle attività e alle catene di attività delle società;***

c) chiedere a un partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano d'azione correttivo, anche chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società; quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 6;

d) effettuare gli investimenti finanziari o non finanziari, gli adeguamenti o gli aggiornamenti necessari, ad esempio, degli impianti, dei processi e delle infrastrutture di produzione o di altri processi e infrastrutture operativi;

e) apportare le modifiche o i

miglioramenti necessari al piano aziendale, alle strategie generali e alle attività della società stessa, comprese le pratiche di acquisto, la progettazione e le pratiche di distribuzione;

f) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI che è partner commerciale della società, se necessario alla luce delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli della PMI, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo delle capacità, alla formazione o al potenziamento dei sistemi di gestione e, qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne comprometta la sostenibilità economica, offrendo sostegno finanziario mirato e proporzionato, ad esempio finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell'ottenere finanziamenti;

g) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, se del caso anche al fine di aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, in particolare se nessun'altra misura risulta idonea o efficace;

h) fornire riparazione conformemente all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 727
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

Or. en

Emendamento 728
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 5 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafi 4 – 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) all'articolo 11, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

Or. en

Emendamento 729
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) [...]	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Nel caso di un piano rafforzato in materia di prevenzione, il rinvio al diritto nazionale non ha

senso. La formulazione originale della CSDDD riconosceva la necessità di rispettare le pertinenti disposizioni di legge in materia di contratti. Tuttavia, la natura di un piano correttivo rafforzato sembra essere del tutto coerente con la libertà contrattuale.

Emendamento 730
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) all'articolo 11, il paragrafo 7 è ***sostituito dal seguente:***	(6) all'articolo 11, il paragrafo 7 è ***soppresso.***

Or. it

Motivazione

La sospensione dei contratti solleva importanti preoccupazioni. Ad esempio, quando non è possibile garantire che il piano di prevenzione rafforzato abbia una ragionevole aspettativa di successo a causa della riluttanza di uno stato terzo a cooperare, le aziende si troverebbero in una situazione impossibile. Lo stesso vale quando un'azienda non ha alternative di approvvigionamento. Ciò potrebbe danneggiare la competitività europea, soprattutto quando non esiste un'alternativa praticabile, e causerebbe impatti negativi nelle comunità locali dei paesi terzi.

Emendamento 731
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile ***prevenire o attenuare***	Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile ***arrestare o minimizzare***

sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:	***nell'entità*** con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:

Or. en

Emendamento 732
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:	Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società ***può***:

Or. en

Emendamento 733
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste ***dai paragrafi 3, 5 e 6***, come opzione ultima la società:	Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste ***dal paragrafo 3***, come opzione ultima la società:

Or. en

Emendamento 734
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, ***come opzione ultima*** la società:	Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, la società:

Or. en

Emendamento 735
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l'impatto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 736
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner,*** adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato ***in materia di prevenzione*** per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; ***e***	b) adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione ***correttivo*** rafforzato per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine;

Or. en

Emendamento 737
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner,*** adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato ***in materia di prevenzione*** per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; ***e***	b) adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione ***correttivo*** rafforzato per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine;

Or. en

Emendamento 738
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua ***senza indebito ritardo*** un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; ***e***	b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine***.***

Or. en

Emendamento 739
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 740
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.	c) utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione***, se permesso dalla legge che disciplina le sue relazioni con il partner commerciale, e***

Or. en

Emendamento 741
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) come opzione ultima, se non è ragionevole attendersi che le iniziative a norma delle lettere a), b) o c) vadano a buon fine, o se l'attuazione del piano d'azione correttivo rafforzato non è riuscita a prevenire o attenuare l'impatto negativo, cessa il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave.

Or. en

Emendamento 742
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor

Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) qualora tali iniziative falliscano o non si possa ragionevolmente attendersi che producano miglioramenti, cessa il rapporto d'affari in relazione alle attività in questione, purché permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner commerciale.

Or. en

Emendamento 743
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 744
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 745
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato ***in materia di prevenzione*** vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.	Finché è ragionevole attendersi che il piano ***correttivo*** rafforzato vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.

Or. en

Emendamento 746
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società ***valuta se si possa ragionevolmente prevedere*** che ***gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente*** più ***gravi dell'impatto*** negativo che non ***era*** possibile prevenire o ***attenuare*** sufficientemente***. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.***	***In deroga a quanto sopra,*** la società ***non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari nel caso in cui:***
	a. sia ragionevole attendersi che ***la sospensione comporterebbe un impatto negativo*** più ***grave dell'impatto*** negativo ***potenziale*** che non ***sarebbe*** possibile prevenire o ***attutire*** sufficientemente***; o***
	b. non sia disponibile alcuna alternativa a tale rapporto d'affari, che fornisce una materia prima, un prodotto o un servizio essenziali per la produzione di beni o la fornitura di servizi da parte della società e/o la sospensione arrecherebbe un pregiudizio sostanziale alla società;
	Or. it

Motivazione

L'obbligo di sospendere il rapporto d'affari potrebbe portare ad una brusca interruzione della fornitura di prodotti o componenti critici e strategici per l'economia europea o pregiudicare il normale funzionamento della società. È pertanto necessario introdurre una deroga per consentire la prosecuzione dei rapporti d'affari in tali circostanze, si propone quindi di reintrodurre l'emendamento previsto nell'orientamento generale del Consiglio del novembre 2022.

Emendamento 747
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 748
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Prima e all'atto di sospendere o cessare un contratto, le società che dipendono da determinati fornitori o risorse/materie prime esaminano fornitori, materiali, tecnologie e processi di produzione alternativi. A tale riguardo, gli Stati membri e la Commissione sostengono le iniziative multipartecipative e industriali, nonché la ricerca indipendente, quale strumento per promuovere il sostegno reciproco nella ricerca di tali alternative.

Or. en

Emendamento 749
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non ***era possibile prevenire o attenuare*** sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari ***e deve essere in grado di riferire*** all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.	Prima di sospendere ***temporaneamente o cessare*** un rapporto d'affari, la società valuta***, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi,*** se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione o cessazione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non ***è stato possibile arrestare o la cui portata non ha potuto essere*** sufficientemente ***attenuata***. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere ***o cessare temporaneamente*** il rapporto d'affari***. Entro un mese dalla decisione di non sospendere o cessare il rapporto, la società riferisce il caso*** all'autorità di controllo competente ***e la informa*** in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione. ***L'autorità di controllo fornisce orientamenti sulla linea d'azione da adottare entro un mese dal ricevimento della segnalazione.***

Or. en

Emendamento 750
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile ***prevenire*** o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.	Prima di sospendere o cessare un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione o cessazione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile ***arrestare*** o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere ***o cessare*** il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

Or. en

Emendamento 751
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 752
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.	Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere ***temporaneamente o cessare*** il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

Or. en

Emendamento 753
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.	Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere ***o cessare*** il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

Or. en

Emendamento 754
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.	Qualora decida di sospendere ***temporaneamente o cessare*** il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione ***o della cessazione***, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione. ***In caso di sospensione, la società fornisce un termine chiaro, ragionevole e che non comprometta la redditività del partner commerciale.***

Or. en

Emendamento 755
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione***, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione***.	Qualora decida ***volontariamente*** di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione.

Or. en

Emendamento 756
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.	Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione ***al più tardi prima di riprendere il rapporto d'affari***.

Or. de

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'obbligo indefinito di controllo costante con un obbligo di riesame ad hoc chiaramente definito. Ciò aumenta la certezza del diritto e consente un'attuazione proporzionata dei requisiti. Le imprese dovrebbero riesaminare adeguatamente la decisione di sospensione prima di un'eventuale ripresa del rapporto, senza essere obbligate a effettuare un controllo permanente e dispendioso dal punto di vista burocratico.

Emendamento 757
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti	Qualora decida di sospendere ***o cessare*** il rapporto d'affari, la società adotta

volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.	provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione ***o della cessazione***, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.

Or. en

Emendamento 758
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 759
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***potenziale*** e valuta periodicamente la sua decisione e se siano	Qualora decida di non sospendere ***temporaneamente o cessare*** il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***effettivo*** e valuta periodicamente la sua

disponibili ulteriori misure adeguate.;	decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.***"***;

Or. en

Emendamento 760
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***potenziale*** e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;	Qualora decida di non sospendere ***o di non cessare*** il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***effettivo*** e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.;

Or. en

Emendamento 761
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***potenziale*** e valuta ***periodicamente*** la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";	Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo e valuta la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.

Or. de

Emendamento 762
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri provvedono a che una società che abbia causato o causato congiuntamente un impatto negativo effettivo fornisca una riparazione.	***"***Gli Stati membri provvedono a che una società che abbia causato o causato congiuntamente un impatto negativo effettivo fornisca una riparazione. ***Le società non sono ritenute responsabili della mancata acquisizione di dati da partner commerciali che non sono soggetti a obblighi di comunicazione."***

Or. en

Emendamento 763
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 12 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) all'articolo 12 sono inseriti i seguenti paragrafi:
	"Gli Stati membri possono prevedere che le imprese possano anche adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente articolo partecipando a uno strumento di riparazione collettivo (fondo). Tale fondo può essere organizzato su base regionale,

settoriale o a seconda del rischio e serve a finanziare, attuare e documentare congiuntamente azioni volte a porre rimedio agli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente nelle catene di approvvigionamento globali. La partecipazione a un fondo sostituisce l'obbligo di effettuare le azioni e fornire prove su base individuale delle misure di cui al paragrafo 1, a condizione che il fondo sia utilizzato in modo efficace, mirato e trasparente secondo criteri oggettivi.

Al fine di sostenere l'obbligo di diligenza basato sul rischio, la Commissione elabora una mappa di valutazione del rischio dell'UE, che è specifica per settore e strutturata a livello georegionale. Questa panoramica interattiva contiene punti di crisi indicativi con rischi significativi per i diritti umani o l'ambiente sulla base di fonti di dati esterni valide, relazioni di monitoraggio e valutazioni internazionali. Le imprese possono allineare la loro analisi dei rischi a norma dell'articolo 6 e la loro definizione delle priorità delle azioni correttive a norma del presente articolo sulla base dei settori di rischio identificati come significativi in tale mappa. A tal fine, la Commissione fornisce uno strumento digitale di filtraggio e analisi che diversifichi per regione, settore e categoria di rischio.

Or. de

Motivazione

La possibilità di partecipare a strumenti di riparazione collettivi solleva le imprese dal requisito della prova individuale. Allo stesso tempo, l'efficacia sarà rafforzata attraverso misure congiunte, a condizione che il fondo sia utilizzato in modo trasparente, mirato ed efficace. Una mappa di valutazione dei rischi dell'UE centralizzata e basata sui dati aumenta la certezza dell'orientamento per le imprese e garantisce norme uniformi per l'analisi dei rischi. Sostiene l'attuazione di un dovere di diligenza basato sul rischio e riduce la discrezionalità e la burocrazia.

Emendamento 764
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***all'***articolo 13***, il paragrafo 3 è modificato come segue:***	(7) ***l'***articolo 13 ***è sostituito dal seguente:***
	Articolo 13 Dialogo con i portatori di interessi
	1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese dialoghino in modo efficace e significativo con i portatori di interessi ai fini dell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Le imprese garantiscono:
	a) il dialogo con i portatori di interessi, che comprenda l'informazione, la consultazione e la partecipazione e abbia luogo su base strutturale e periodica durante l'intero processo di diligenza;
	b) la fornitura di informazioni complete e significative ai portatori di interessi;
	c) che siano predisposti quadri, misure e strumenti di dialogo efficaci e adeguati, compresi, a titolo esemplificativo:
	i) la fissazione di scadenze ragionevoli e adeguate;
	ii) l'identificazione e il superamento di potenziali ostacoli alla partecipazione;
	iii) la fornitura ai portatori di interessi di una tutela adeguata contro il rischio di ritorsioni;

iv) l'attuazione di un piano d'azione per favorire proattivamente il dialogo con i portatori di interessi che si trovano in condizioni di emarginazione o vulnerabilità;

d) un dialogo ad hoc e proattivo con i portatori di interessi in caso di modifiche significative alle operazioni, alle attività o al contesto operativo; e

e) un approccio attento alle problematiche culturali e di genere che sia sempre assicurato.

2. Gli Stati membri provvedono a che, quando i portatori di interessi chiedono di essere inclusi nel processo di dialogo di cui al paragrafo 1, le imprese valutino tali richieste e vi rispondano, fornendo altresì una motivazione dettagliata in caso di rifiuto.

3. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti lascia impregiudicate le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2001/86/CE del Consiglio.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese dialoghino in modo efficace e significativo con i portatori di interessi ai fini dell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Le imprese garantiscono:

2. Gli Stati membri provvedono a che, quando i portatori di interessi chiedono di essere inclusi nel processo di dialogo di cui al paragrafo 1, le imprese valutino tali richieste e vi rispondano, fornendo altresì una motivazione dettagliata in caso di rifiuto.

3. Il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti lascia impregiudicate le direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2001/86/CE del

Consiglio.

Or. en

Emendamento 765
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
La consultazione dei portatori di interessi avviene ***nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:***	La consultazione dei portatori di interessi avviene in fase di raccolta delle informazioni necessarie sugli impatti negativi effettivi o potenziali, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi e attribuire loro priorità a norma degli articoli 8 e 9. ***"***
a) in fase di raccolta delle informazioni necessarie sugli impatti negativi effettivi o potenziali, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi e attribuire loro priorità a norma degli articoli 8 e 9***;***	
b) in fase di elaborazione di piani d'azione in materia di prevenzione e correttivi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, e in fase di elaborazione di piani d'azione in materia di prevenzione e correttivi rafforzati a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 7;	
c) in fase di assunzione della decisione di cessare o sospendere un rapporto d'affari a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 7;	

d) in fase di adozione di misure adeguate per fornire riparazione agli impatti negativi a norma dell'articolo 12;	
e) se del caso, in fase di elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi per il monitoraggio richiesto in virtù dell'articolo 15.	***"***

Or. en

Emendamento 766
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"La consultazione dei portatori di interessi pertinenti avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono: ";	

Or. en

Emendamento 767
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La consultazione dei portatori di interessi ***pertinenti*** avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che	La consultazione dei ***gruppi potenzialmente interessati e di altri*** portatori di interessi avviene nelle fasi del

seguono:;	processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:;

Or. en

Emendamento 768
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La consultazione dei portatori di interessi ***pertinenti*** avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:;	La consultazione dei portatori di interessi avviene nelle fasi seguenti del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:;

Or. fr

Motivazione

La definizione di "portatori di interessi" di cui all'articolo 3, lettera n), è già stata ristretta, limitando i tipi di portatori di interessi che devono essere consultati. L'aggiunta di un ulteriore qualificatore sarebbe troppo restrittiva. Darebbe inoltre alle società il potere di scegliere con quali portatori di interessi dialogare invece di obbligarle a dialogare con i portatori di interessi sulla base del ruolo e della posizione effettivi di questi ultimi.

Emendamento 769
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettere c ed e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le lettere c) ed e) sono soppresse;	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

La consultazione dei portatori di interessi dovrebbe avvenire anche nella fase di elaborazione di indicatori per il monitoraggio degli impatti negativi e in quella di cessazione di un rapporto d'affari.

Emendamento 770
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettere c ed e

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le lettere c) ed e) sono soppresse;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 771
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettere c ed e

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le lettere c) ed e) sono soppresse;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 772
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettere c ed e

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le lettere c) ed e) sono soppresse;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 773
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettere c, d ed e

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le lettere c) ed e) sono soppresse;	b) le lettere c)***, d)*** ed e) sono soppresse;

Or. de

Motivazione

Qualora la consultazione dei pertinenti portatori di interessi non sia prevista nella decisione di sospendere o cessare un rapporto d'affari (lettera c) o nello sviluppo di indicatori di monitoraggio (lettera e), ciò non appare necessario nel contesto dell'adozione di adeguate misure correttive (lettera d). Un trattamento uniforme favorisce la certezza del diritto e riduce gli oneri amministrativi superflui.

Emendamento 774
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo:
	"7 bis. Gli Stati membri possono prevedere misure volte a promuovere il coordinamento e l'aggregazione della partecipazione dei portatori di interessi, in particolare attraverso la creazione o il riconoscimento di associazioni di rappresentanza degli interessati, rappresentanti dei lavoratori, organizzazioni non governative o altri gruppi pertinenti. Il ricorso a un unico forum dei portatori di interessi è considerato equivalente all'adempimento dell'obbligo di impegnarsi in modo appropriato, a condizione che il forum operi conformemente ai principi di rappresentatività, trasparenza e partecipazione."

Or. de

Motivazione

L'emendamento consente un'attuazione praticabile e coordinata della partecipazione dei portatori di interessi. I forum raggruppati e le associazioni riconosciute rendono l'integrazione più efficiente, giuridicamente sicura e meno dispendiosa in termini di risorse. La rappresentatività, la trasparenza e la partecipazione sono mantenute.

Emendamento 775
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri provvedono a che	***"***Gli Stati membri provvedono a che

possano presentare reclamo*:*	possano presentare reclamo le persone fisiche o giuridiche colpite da un impatto negativo ***o*** i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone fisiche che lavorano nella catena di attività interessata***."***
a) le persone fisiche o giuridiche colpite da un impatto negativo ***o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite e i legittimi rappresentanti di tali persone per loro conto, quali le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani;***	
b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone fisiche che lavorano nella catena di attività interessata***; e***	
c) le organizzazioni della società civile che sono attive ed esperte nei settori collegati all'impatto ambientale negativo che è oggetto del reclamo.	

Or. en

Emendamento 776
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 14 – paragrafi da 7 bis a 7 sexies (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) all'articolo 14 sono inseriti i nuovi paragrafi seguenti:
	"Se un'impresa non ha ricevuto un reclamo sostanziale per un periodo di almeno due anni di rendicontazione consecutivi, si presume che l'impresa abbia debitamente rispettato gli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva, a meno che non vi siano fatti o

prove contrarie. Tale presunzione relativa non è pregiudicata da reclami manifestamente infondati o di fatto errati.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese abbiano il diritto di esternalizzare, in tutto o in parte, l'istituzione e l'attuazione del meccanismo di reclamo a terzi indipendenti, a condizione che ciò garantisca i requisiti di trasparenza, imparzialità e accessibilità di cui alla presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano dare priorità ai reclami in arrivo in base alla pertinenza e alla zona di influenza nel quadro di una procedura basata sul rischio. I reclami che non sono correlati ai diritti umani fondamentali o alle questioni ambientali possono essere rinviati o trattati in forma aggregata.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano utilizzare procedure automatizzate, compresi i sistemi basati sull'IA, per classificare, ordinare a seconda della priorità e analizzare i reclami, a condizione che tali procedure siano chiaramente documentate, non discriminatorie e concepite conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso al meccanismo di reclamo sia semplice e accessibile alle persone interessate e ai portatori di interessi. In particolare, la presentazione può essere resa possibile anche tramite interfacce digitali quali moduli web, applicazioni mobili o codici QR."

Or. de

Motivazione

Le proposte rafforzano la praticità e l'efficienza dei meccanismi di reclamo senza diminuirne

l'effetto protettivo. Una presunzione confutabile crea certezza del diritto. L'esternalizzazione, la digitalizzazione e la definizione delle priorità consentono un'attuazione che consente di risparmiare risorse. Allo stesso tempo, l'accesso per le persone interessate rimane garantito e i diritti umani e le questioni ambientali rimangono tutelati.

Emendamento 777
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) all'articolo 15, la seconda frase è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi. ";	

Or. en

Emendamento 778
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) all'articolo 15, la seconda frase è sostituita dalla seguente:	***soppresso***

Or. en

Emendamento 779
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
Articolo 15	Articolo 15
Monitoraggio	Monitoraggio
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***effettui periodicamente una valutazione delle attività e*** misure ***proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei suoi partner commerciali, per valutare l'attuazione e per monitorare l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi. La valutazione si basa***, ove opportuno, ***su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata*** senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo ***e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che***	Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***monitori e valuti gli impatti negativi individuati e le*** misure ***appropriate a norma della presente direttiva e***, ove opportuno, ***aggiornino la loro politica in materia di dovuta diligenza, su base continuativa e*** senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo***, conformemente a indicatori qualitativi e quantitativi e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi***.

possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi**. **Ove opportuno, la politica relativa al dovere di diligenza, gli impatti negativi individuati e le misure adeguate che ne sono derivate sono aggiornati in base all'esito di tali valutazioni e tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 780
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***5*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;	La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***2*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi. ***Quando una società oggetto della presente direttiva acquisisce una società che non rientrava nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la società acquirente dispone di due anni per integrare i processi della società acquisita nella propria strategia di dovuta diligenza.***;

Or. en

Motivazione

Se un'azienda che rientra nell'ambito di applicazione acquista un'azienda che non vi

rientrava dovrebbe disporre di due anni per integrare i processi di un'impresa che non ha mai dovuto eseguire la dovuta diligenza secondo la propria politica di dovuta diligenza.

Emendamento 781
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***5 anni***, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere ***che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure*** che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;	La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***12 mesi***, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;

Or. fr

Motivazione

Secondo i principi internazionali, il processo del dovere di diligenza è uno sforzo continuo e iterativo. La limitazione del monitoraggio a cinque anni inciderebbe sulla natura iterativa del compito, mentre un riesame annuale sarebbe più in linea con i principi internazionali e i cicli di rendicontazione. Stiamo pertanto ripristinando il testo originale quale adottato durante l'ultimo mandato.

Emendamento 782
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione ***si basa***, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;	***Si raccomanda che tale*** valutazione ***si basi***, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;

Or. en

Emendamento 783
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***5*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;	La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***10*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;

Or. en

Emendamento 784
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***5*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.***;***	La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***10*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'intervallo minimo a 10 anni rispecchia la necessità di un approccio equilibrato e proporzionato. Riduce gli oneri amministrativi superflui quando i rischi rimangono stabili nel tempo, preservando nel contempo l'obbligo di agire tempestivamente ogniqualvolta si verifichino cambiamenti significativi o si presentino nuovi rischi. Ciò garantisce sia la certezza del diritto che uno stanziamento efficiente delle risorse.

Emendamento 785
Angelika Winzig, Lukas Mandl, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
"La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***5*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano ***fondati motivi di ritenere*** che le misure non siano più	La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***6*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano ***prove*** che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure

adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.";	che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento accresce la certezza del diritto e riduce gli oneri amministrativi per le imprese. L'estensione dell'intervallo di verifica da cinque a sei anni migliora il coordinamento con i cicli di pianificazione interni ed è più pratico. Sostituire "fondati motivi di ritenere" con "prove" concrete chiarisce che una semplice presunzione non introduce un nuovo obbligo di valutazione. Ciò rafforza l'approccio basato sul rischio e previene una burocrazia sproporzionata.

Emendamento 786
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15 – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***5*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano ***fondati motivi di*** ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.;	***"***La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni ***6*** anni, nonché ogniqualvolta vi siano ***prove per*** ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi***"***.;

Or. en

Emendamento 787
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele

Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) l'articolo 16 è soppresso.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è evitare la sovrapposizione della comunicazione con gli obblighi della CSRD al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Emendamento 788
Javier Zarzalejos, Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 bis) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro e, se del caso, le organizzazioni internazionali e altri organismi competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti, compresi orientamenti generali e orientamenti specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi	***"***La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro e, se del caso, le organizzazioni internazionali e altri organismi competenti in materia di dovere di diligenza, emana orientamenti, compresi orientamenti generali e orientamenti specifici a determinati settori o determinati impatti negativi ***o specifiche aree geografiche ad alto rischio***, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le

relativi al dovere di diligenza in modo pratico e al fine di fornire sostegno ai portatori di interessi.

società debbano adempiere gli obblighi relativi al dovere di diligenza in modo pratico e al fine di fornire sostegno ai portatori di interessi.***";***

Or. en

Emendamento 789
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, ***lettera a)***, sono resi disponibili entro il 26 luglio 2026; quelli di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), entro il 26 gennaio 2027; quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), ***f) e g)***, entro il 26 luglio 2027.;	3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2, ***lettere a) e c), nella misura in cui riguardano i settori elencati nelle sezioni da A a H, K e L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio***, sono resi disponibili entro il 26 luglio 2026; quelli di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), entro il 26 gennaio 2027; quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), ***c), per altri settori pertinenti, f), g) e h)***, entro il 26 luglio 2027.***"***;

Or. en

Emendamento 790
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli orientamenti di cui al paragrafo	3. Gli orientamenti di cui al paragrafo

2, lettera a), sono resi disponibili entro il 26 luglio 2026***; quelli di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), entro il 26 gennaio 2027; quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), f) e g), entro il 26 luglio 2027***.;	2, lettera a), sono resi disponibili entro il 26 luglio 2026.;

Or. en

Motivazione

Accelerare la disponibilità di tutti gli orientamenti è fondamentale per chiarire le disposizioni e la loro attuazione.

Emendamento 791
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2***, lettera a),*** sono resi disponibili entro il 26 luglio ***2026; quelli di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), entro il 26 gennaio 2027; quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), f) e g),*** entro il 26 luglio 2027**.**;	3. Gli orientamenti di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili entro il 26 luglio ***2027; qualora gli orientamenti non siano pubblicati*** entro il 26 luglio 2027, ***la Commissione valuta e proroga adeguatamente la data di applicazione***;

Or. en

Motivazione

È impossibile disporre di orientamenti prima che l'omnibus sia elaborato. Inoltre le imprese hanno bisogno di avere tutti gli orientamenti allo stesso tempo.

Emendamento 792
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. L'helpdesk unico istituisce un punto di contatto dedicato per le PMI in cui è possibile ottenere informazioni e orientamenti concreti sui loro diritti e sulle loro tutele contenuti nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli impatti di cui all'articolo 8, le garanzie contrattuali di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 6, e gli obblighi delle grandi imprese di fornire sostegno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 11, paragrafo 3, lettera f)."

Or. en

Emendamento 793
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) l'articolo 22 è soppresso.

Or. en

Emendamento 794
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'intero articolo 22 è soppresso.

Or. it

Motivazione

È una disposizione particolarmente oppressiva per le imprese che penalizza la competitività europea.

Emendamento 795
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) l'articolo 22 è soppresso.

Or. en

Emendamento 796
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è ***sostituito dal seguente:***	(10) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è ***soppresso;***
"Gli Stati membri provvedono a che	

ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas. ";

Or. en

Emendamento 797
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) *all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è* ***sostituito dal seguente:***	(10) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è ***soppresso;***
"Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la	

strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas. ";

Or. en

Motivazione

Seguendo il principio "una tantum", i piani di transizione climatica nell'ambito della CSDDD sono ridondanti.

Emendamento 798
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è ***sostituito dal seguente:***	(10) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è ***soppresso;***
"Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili	

con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas. ";

Or. en

Emendamento 799
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma ***è sostituito dal seguente:***	(10) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è ***soppresso;***
"Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al	

2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas. ";

Or. en

Emendamento 800
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici***,*** ***comprensivo di azioni di attuazione,*** volto a garantire, ***con il massimo impegno possibile,*** che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale ***a 1,5 °C*** in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.;	Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti ***e, con ogni ragionevole sforzo, attui*** un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas. ***Tutti gli sforzi ragionevoli nel contesto del presente articolo sono intesi come l'adozione di diverse azioni proporzionate e ragionevoli per attuare il piano, senza dover esaurire tutti i mezzi possibili a loro disposizione. Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo per le società di attuare il loro piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici rappresenti un obbligo in termini di mezzi***

e non di risultati. ;

Or. en

Motivazione

We reinsert "put into effect" so the obligation is not merely to adopt but act on the transition plan. We clarify that the putting into effect part is an obligation of means, not result and that it should be proportional and reasonable. We define "all reasonable efforts" to express the differences with the concept of "best efforts" We delete the 1.5 reference to stick to the Paris Agreement, which provides for holding the temperature increase well below 2 degrees and pursuing effort to limit the temperature increase to 1.5 thus making sure the transition plans are better aligned with the obligations stemming from the Agreement.

Emendamento 801
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici***, comprensivo di azioni di attuazione,*** volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività	***"***Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti ***e attui*** un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività

connesse al carbone, al petrolio e al gas.***;***	connesse al carbone, al petrolio e al gas***, anche perseguendo l'allineamento con percorsi, obiettivi e piani di transizione settoriali o intersettoriali basati su dati scientifici in linea con l'accordo di Parigi."***

Or. en

Emendamento 802
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.;	Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti ***e attui*** un piano globale di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.;

Or. fr

Motivazione

Il parere della BCE sulla proposta omnibus "raccomanda di chiarire la formulazione della disposizione pertinente nelle modifiche proposte alla CSDDD al fine di garantire l'attuazione dei piani di transizione" e aggiunge che "esiste il rischio che la formulazione riveduta possa essere erroneamente interpretata nel senso che le imprese sono obbligate ad adottare piani di transizione, ma non ad attuarli".

Emendamento 803
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici***,*** ***comprensivo di azioni di attuazione,*** volto a garantire***, con il massimo impegno possibile,*** che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.;	***"***Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti***,*** ***sviluppi e attui*** un piano di transizione ***globale*** per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.***"***;

Or. en

Emendamento 804
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken,

Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 22, il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Emendamento 805
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
	3 bis. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società allinei una parte significativa della remunerazione variabile degli amministratori al conseguimento degli obiettivi e dei piani climatici, in particolare gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni degli ambiti 1, 2 e 3. Gli amministratori sono responsabili della supervisione degli obblighi di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 806
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 24 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
	"4 bis. Se una relazione è debitamente redatta e pubblicata conformemente alla presente direttiva da un'impresa madre stabilita in uno Stato membro, tale relazione è automaticamente riconosciuta come equivalente per tutte le filiazioni di tale impresa contemplate stabilite in altri Stati membri. Non è richiesta una verifica, un'autorizzazione o un'ulteriore presentazione separate alle autorità competenti degli Stati membri in cui tali filiazioni sono stabilite. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione mediante una cooperazione ufficiale con l'autorità dello Stato in cui è stabilita l'impresa madre."

Or. de

Motivazione

La presente aggiunta rafforza la coerenza a livello dell'Unione e previene molteplici obblighi attraverso verifiche parallele in diversi Stati membri. Il riconoscimento automatico promuove la semplificazione amministrativa, riduce la burocrazia e crea certezza giuridica per i gruppi di imprese transfrontalieri. La cooperazione tra autorità rimane garantita.

Emendamento 807
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Dopo l'articolo 24 è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 24 bis - Esenzione per l'innovazione
	1. Le imprese che sviluppano e/o utilizzano modelli o tecnologie innovativi per attuare gli obblighi di cui alla presente direttiva possono chiedere alla Commissione europea di concedere uno stato di prova (spazio di sperimentazione normativa).
	2. Lo stato di prova è concesso per un periodo massimo di due anni, a condizione che l'impresa dimostri che il modello in questione è in grado di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva in modo equivalente, in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la tracciabilità e l'affidabilità delle informazioni raccolte o comunicate.
	3. Qualora a un'impresa sia concesso lo stato di prova a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali di recepimento relative agli obblighi in questione non si applichino a tale impresa durante il periodo di prova. La Commissione informa immediatamente gli Stati membri della concessione o della revoca dello stato di prova.
	4. La Commissione può revocare lo stato di prova in qualsiasi momento se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatte o se il conseguimento equivalente degli obiettivi non sembra più essere garantito.
	5. La Commissione adotta orientamenti sulla progettazione e l'applicazione dello stato di prova, compresi i requisiti in

materia di prove, procedure di verifica e condizioni per il rinnovo e la revoca.

6. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su base annuale del numero, della durata e degli esiti degli stati di prova concessi."

Or. de

Motivazione

L'introduzione di spazi di sperimentazione normativa consente alle imprese di testare approcci innovativi in condizioni reali. Ciò promuoverà gli sviluppi tecnologici senza compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva. L'obbligo di recepimento in capo agli Stati membri garantisce la chiarezza giuridica in tutta l'Unione.

Emendamento 808
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) L'intero articolo 22 è soppresso.

Or. it

Motivazione

È una disposizione particolarmente oppressiva per le imprese che penalizza la competitività europea.

Emendamento 809
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 25, il primo paragrafo è soppresso:

Or. it

Motivazione

Sebbene la CSRD non preveda di per sé un obbligo di adottare un piano di transizione climatica, richiede alle aziende di dichiarare, qualora ciò sia necessario, quando non ne abbiano uno in atto. Considerando che ciò comporta significativi rischi reputazionali per le aziende che dichiarano legittimamente di non averne uno in atto, ritengo che questa disposizione della CSDDD debba essere eliminata.

Emendamento 810
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue:
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all'autorità di controllo ***se ha motivo di ritenere, in base a*** circostanze obiettive***, che una società non rispetti le disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva***.	Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica***, o i loro rappresentanti debitamente autorizzati, i cui interessi giuridicamente tutelati sono stati direttamente interessati o lesi dal mancato rispetto, da parte di una società, delle disposizioni del diritto nazionale adottate a norma della presente direttiva,*** abbia il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all'autorità di controllo. ***Le preoccupazioni fondate si basano su*** circostanze obiettive ***e sono accompagnate da informazioni sufficienti a dimostrare tale danno."***

Or. en

Emendamento 811
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) all'articolo 26, il primo paragrafo è modificato come segue:
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all'autorità di controllo se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che ***una società non rispetti le*** disposizioni di diritto nazionale adottate ***in attuazione*** della presente direttiva.	Gli Stati Membri provvedono a che ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all'autorità di controllo se ha motivo di ritenere, in base a circostanze obiettive, che ***i loro interessi legittimi giuridicamente tutelati sono stati violati a seguito della violazione da parte di*** una società ***delle*** disposizioni di diritto nazionale adottate ***ai sensi*** della presente direttiva***.***

Or. it

Motivazione

Chiunque può presentare un reclamo e i reclamanti non devono dimostrare di avere alcun collegamento con la presunta omissione o di aver subito danni causati da essa per presentare una segnalazione. Questo rende il meccanismo esposto ad abusi attraverso la presentazione di un numero significativo di segnalazioni senza alcun costo per il reclamante. Il testo dovrebbe prevedere un meccanismo ragionevole per filtrare tempestivamente reclami o segnalazioni infondate.

Emendamento 812
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) l'articolo 27 ***è soppresso;***

Or. en

Emendamento 813
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni***, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste*** devono essere ***effettive,*** proporzionate ***e dissuasive***.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni ***applicabili, che*** devono essere ***necessarie, dissuasive e*** proporzionate.
2. Nel decidere se imporre sanzioni e, qualora tali sanzioni siano imposte, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso:	
a) della natura, della gravità e della durata della violazione e della gravità degli impatti da essa causati;	
b) degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 10 e 11;	
c) dell'eventuale collaborazione attuata con altri soggetti per affrontare gli	

impatti in questione;

d) se del caso, della misura in cui sono state adottate decisioni di attribuzione di priorità conformemente all'articolo 9;

e) di eventuali pertinenti violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società, constatate da una decisione definitiva;

f) della misura in cui la società ha adottato eventuali provvedimenti correttivi in relazione alla materia in questione;

g) dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione;

h) di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso in questione.

3. Gli Stati membri prevedono almeno le seguenti sanzioni:

a) sanzioni pecuniarie;

b) se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione.

Or. en

Emendamento 814
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 10 quinquies (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quinquies)all'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
	Nel decidere se imporre sanzioni, l'autorità di vigilanza invierà all'azienda un avvertimento scritto che includerà una descrizione della violazione e le istruzioni specifiche che l'azienda deve seguire per porvi rimedio. Le autorità emetteranno sanzioni solo in caso di mancato rispetto delle istruzioni fornite

Or. it

Motivazione

Data la sua natura, che richiede flessibilità nell'implementazione dei processi di due diligence e la probabilità che la maggior parte delle situazioni non presentino un percorso chiaro a causa delle diverse interpretazioni che si adattano a contesti specifici, la CSDDD offre solo una panoramica generale di ciò che ci si aspetta dalle aziende ed è priva di linee guida specifiche. Questa differenza rispetto a normative come l'antitrust e GDPR dovrebbe essere considerata nel regime sanzionatorio.

Emendamento 815
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di	

recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2. ";

Or. fr

Motivazione

Le sanzioni non dovrebbero essere inferiori al 5 % del fatturato netto mondiale di una società al fine di garantire che l'applicazione della CSDDD possa essere efficace e scoraggiare effettivamente le società dal sottrarsi ai loro obblighi relativi al dovere di diligenza. Inoltre, questo livello di sanzioni è già inferiore a quello previsto dal diritto della concorrenza (che può arrivare fino al 10 %) e non dovremmo considerare i diritti umani meno importanti della libera concorrenza.

Emendamento 816
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2. ";	

Or. en

Emendamento 817
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***	***soppresso***
"4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2. ";	

Or. en

Emendamento 818
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.;	

Or. it

Emendamento 819
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri ***non*** fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.;	4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.;

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto per le imprese, è essenziale stabilire una chiara soglia massima per le sanzioni pecuniarie. Ciò garantirebbe un'applicazione coerente e uniforme della direttiva, prevenendo potenziali controversie o conflitti derivanti dall'applicazione di altri quadri giuridici poco chiari. Inoltre il collegamento del massimale della sanzione all'utile netto garantisce equità e proporzionalità per tutte le imprese. L'utilizzo di un parametro diverso, come il fatturato globale, creerebbe impatti sproporzionati sulle imprese che operano con margini di profitto inferiori.

Emendamento 820
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***all'***articolo 27, ***il paragrafo 4*** è sostituito dal seguente:	(11) ***l'***articolo 27 è sostituito dal seguente:
4. ***La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo.*** Gli Stati membri ***non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della*** presente direttiva***, un limite massimo delle*** sanzioni ***pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre*** sanzioni ***conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.;***	4. Gli Stati membri ***stabiliscono le norme relative alle*** sanzioni ***applicabili in caso di rifiuto di conformarsi alla*** presente direttiva***. Le*** sanzioni ***previste sono effettive, proporzionate e dissuasive***.

Or. en

Motivazione

L'articolo 27 dovrebbe essere limitato a questa sola frase per rispettare la competenza degli Stati membri nel fissare le sanzioni. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive adattate ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Emendamento 821
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) all'articolo 27, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
	Qualora siano applicate sanzioni pecuniarie, queste sono determinate in relazione agli utili netti della società. Gli Stati membri garantiscono che la soglia massima per tali sanzioni non superi il 5 % degli utili netti realizzati dalla società nel corso dell'esercizio precedente l'anno in cui è inflitta la sanzione.
	Per i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché il calcolo delle sanzioni pecuniarie tenga conto dei ricavi consolidati dell'impresa madre capogruppo.

Or. en

Emendamento 822
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) all'articolo 27 è inserito un

nuovo paragrafo 4 bis:

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.;

Or. en

Emendamento 823
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11) all'articolo 27 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
	4 bis. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 824
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) l'articolo 29 è così modificato:	***soppresso***
a) il paragrafo 1 è soppresso;	
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	
"2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura. ";	
c) al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;	
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	
"4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale. ";	
e) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:	
"La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile	

delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività. ";

f) il paragrafo 7 è soppresso;

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 825
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***[...]***	(12) ***l'articolo 29 è soppresso;***

Or. en

Emendamento 826
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) l'articolo 29 è così modificato:	(12) l'articolo 29 è così modificato:
[...]	***Il diritto nazionale applicabile del rispettivo Stato membro disciplina la responsabilità civile derivante dall'applicazione della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di responsabilità civile di cui all'articolo 29 dovrebbero essere limitate a questa sola frase per rispettare l'autonomia procedurale e le tradizioni giuridiche nazionali degli Stati membri. La responsabilità civile è disciplinata al meglio dal diritto nazionale, che prevede già mezzi di ricorso efficaci ed evita un'inutile frammentazione giuridica. Tale approccio è in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità e garantisce la certezza del diritto.

Emendamento 827
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il paragrafo 1 è soppresso;	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

La responsabilità delle società dovrebbe essere al livello della direttiva e non limitata al diritto nazionale. L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione crea maggiori difficoltà per coloro che cercano di far valere i propri diritti e maggiore incertezza per le società, che dovranno conformarsi a una serie di sistemi giuridici nazionali.

Emendamento 828
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 1 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 829
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 1 è ***soppresso***;	a) il paragrafo 1 è ***sostituito dal seguente***:
	"1. Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che:
	a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, quando il diritto, il divieto o l'obbligo elencato nell'allegato alla presente direttiva sia inteso a tutelare la persona fisica o giuridica; e
	b) a seguito dell'inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale."

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'armonizzazione delle norme in materia di responsabilità civile in tutti gli Stati membri, evitando la frammentazione giuridica all'interno del mercato interno. Un quadro chiaro e comune in materia di responsabilità rafforza la certezza del

diritto per le imprese e garantisce alle vittime un accesso effettivo ai mezzi di ricorso. Rafforza la parità di condizioni prevenendo approcci nazionali divergenti che potrebbero compromettere gli obiettivi della direttiva.

Emendamento 830
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 1 è ***soppresso***;	a) il paragrafo 1 è ***sostituito dal seguente***:
	"1. Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile dei danni causati a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, conformemente al diritto nazionale.
	Una società non può essere ritenuta responsabile se il danno è stato causato solo dai suoi partner commerciali nella sua catena di attività."

Or. en

Emendamento 831
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il paragrafo 1 è ***soppresso;***	a) il paragrafo 1 è ***sostituito dal seguente:***
	Gli Stati membri provvedono affinché una società possa essere ritenuta responsabile dei danni causati a una persona fisica o giuridica a seguito del mancato rispetto, da parte di tale società, degli obblighi di dovuta diligenza di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 832
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura. ";	

Or. fr

Motivazione

La responsabilità delle società dovrebbe essere al livello della direttiva e non limitata al diritto nazionale. L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione crea maggiori difficoltà per coloro che cercano di far valere i propri diritti e maggiore incertezza per le società, che dovranno conformarsi a una serie di sistemi giuridici nazionali.

Emendamento 833
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura. ";	

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 834
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura. ";	

Or. en

Emendamento 835
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli	

Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura. ";

Or. en

Emendamento 836
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 2 è ***sostituito dal seguente***:	b) il paragrafo 2 è ***soppresso***:
2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.;	

Or. it

Emendamento 837
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 838
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 839
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.;	2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia diritto al pieno risarcimento ***rispetto a tutte le perdite risultanti dal danno causato***. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura.;

Or. en

Emendamento 840
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera c

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

I sindacati e le organizzazioni non governative dovrebbero poter avviare un procedimento per conto di una parte lesa, in linea con la convenzione di Aarhus.

Emendamento 841
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 842
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 843
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 844
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al paragrafo 3, ***la lettera*** d) ***è soppressa***;	c) al paragrafo 3, ***le lettere*** d) ***ed e) sono soppresse***;

Or. en

Emendamento 845
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera c bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Il paragrafo 3 è soppresso.

Or. it

Motivazione

Sebbene la proposta Omnibus elimini il regime di responsabilità a livello EU previsto dall'art. 29, alcuni elementi relativi alla responsabilità sono rimasti invariati. Ciò non è in linea con l'approccio Omnibus e, pertanto, le restanti caratteristiche del regime di responsabilità UE (ad es. le norme sui termini di prescrizione, le disposizioni sull'accesso alla giustizia, le disposizioni sulla prova e la responsabilità solidale) dovrebbero essere eliminate.

Emendamento 846
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera c bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Il paragrafo 4 è soppresso.

Or. en

Emendamento 847
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale. ";	

Or. fr

Motivazione

La responsabilità delle società dovrebbe essere al livello della direttiva e non limitata al diritto nazionale. L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione crea maggiori difficoltà per coloro che cercano di far valere i propri diritti e maggiore incertezza per le società, che dovranno conformarsi a una serie di sistemi giuridici nazionali.

Emendamento 848
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento	

degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.";

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 849
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale. ";	

Or. en

Emendamento 850
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera d

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 851
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 852
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza ***possono*** comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale.;	4. ***"Gli Stati membri provvedono affinché*** le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza ***possano*** comunque essere ritenute responsabili a norma ***del presente articolo e*** del diritto nazionale.***"***;

Or. en

Emendamento 853
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività. ";	

Or. en

Emendamento 854
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività. ";	

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 855
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera e – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***al*** paragrafo 5***, il primo comma è sostituito dal seguente:***	e) ***il*** paragrafo 5 ***è soppresso.***

Or. it

Motivazione

Sebbene la proposta Omnibus elimini il regime di responsabilità a livello EU previsto dall'art. 29, alcuni elementi relativi alla responsabilità sono rimasti invariati. Ciò non è in linea con l'approccio Omnibus e, pertanto, le restanti caratteristiche del regime di responsabilità UE (ad es. le norme sui termini di prescrizione, le disposizioni sull'accesso alla giustizia, le disposizioni sulla prova e la responsabilità solidale) dovrebbero essere eliminate.

Emendamento 856
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 857
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La responsabilità civile della società ***di cui***	La responsabilità civile della società ***a***

al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.;	***norma del*** presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività.;

Or. en

Emendamento 858
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera e bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) al paragrafo 5 è aggiunto il terzo comma seguente:
	"Gli Stati membri provvedono affinché una società madre possa essere ritenuta responsabile dei danni causati a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto, da parte della società figlia, degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva.";

Or. en

Emendamento 859
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera e bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) Il paragrafo 6 è soppresso

Or. it

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello UE rende il presente riferimento non pertinente.

Emendamento 860
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera f
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il paragrafo 7 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 861
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera f
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il paragrafo 7 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione porterebbe alla frammentazione del mercato unico, il che contrasta con l'idea stessa di un dovere di diligenza a livello dell'UE che sostituisca le leggi nazionali sul dovere di diligenza.

Emendamento 862
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 12 – lettera f
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 29 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il paragrafo 7 è soppresso;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 863
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) all'articolo 36, il paragrafo 1 è soppresso.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Il riesame della CSDDD dovrebbe valutare se estendere l'ambito di applicazione della direttiva alle imprese finanziarie. Esiste già una serie di prove e di migliori pratiche che dimostrano l'impatto delle imprese finanziarie sulla sostenibilità, sui diritti umani e sull'ambiente che possono costituire la base del riesame. Questa modifica della Commissione rischia di trasformare l'"esclusione temporanea" per le imprese finanziarie in un'esclusione permanente.

Emendamento 864
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) all'articolo 36, il paragrafo 1 è soppresso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 865
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) all'articolo 36, il paragrafo 1 è ***soppresso.***	(13) all'articolo 36, il paragrafo 1 è ***sostituito dal seguente:***
	1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.
	La relazione tiene conto di altri atti legislativi dell'Unione che si applicano alle imprese finanziarie regolamentate. Essa è pubblicata il prima possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva,

e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 866
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) ***all'***articolo 36***, il paragrafo 1 è soppresso;***	(13) ***l'***articolo 36 ***è così modificato:***

Or. en

Emendamento 867
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 – lettera a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) il paragrafo 1 è soppresso.

Or. en

Emendamento 868
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 – lettera b (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	b) al paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
Entro il 26 luglio 2030 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia ***nel conseguirne gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa***. La prima relazione valuta, tra l'altro, gli aspetti seguenti:	***"***Entro il 26 luglio 2030 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia ***nonché sui suoi effetti sugli oneri amministrativi***. La prima relazione valuta, tra l'altro, gli aspetti seguenti:***"***

Or. en

Emendamento 869
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) all'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni:	Essi applicano tali disposizioni:
a) dal 26 luglio 2027 per quanto	

riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 5 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR nell'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2027 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2028 o successivamente a tale data;

b) dal 26 luglio ***2028*** per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data;

c) a decorrere dal 26 luglio ***2027*** per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo ***2***, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre ***1 500 000 000*** EUR nell'Unione ***nell'esercizio antecedente all'ultimo esercizio*** precedente al 26 luglio ***2027***, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio ***2028*** o successivamente a tale data;

a) dal 26 luglio ***2029*** per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data;

b) a decorrere dal 26 luglio ***2029*** per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo ***1***, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto ***a livello mondiale*** di oltre ***900 000 000*** EUR nell'Unione ***nell'ultimo esercizio*** precedente al 26 luglio ***2028***, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio ***2029*** o successivamente a tale data;

d) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell'Unione nell'esercizio antecedente all'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data;	***c) a decorrere dal 26 luglio 2030 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2030 o successivamente a tale data;***
	d) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell'Unione nell'esercizio antecedente all'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data;
e) a decorrere dal 26 luglio ***2029*** per quanto riguarda tutte le altre società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data.	e) a decorrere dal 26 luglio ***2030*** per quanto riguarda tutte le altre società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono	Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono

stabilite dagli Stati membri.	stabilite dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Nonostante la "decisione di sospensione dei termini", la linea temporale attuale è ancora altamente irrealistica. La Commissione non può adottare orientamenti entro il 2026, poiché l'omnibus sarà a malapena completato entro tale data. Le imprese hanno bisogno di orientamenti prima di iniziare ad attuare la direttiva.

Emendamento 870
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 37 bis - Clausola di emergenza
	1. In caso di situazioni economiche eccezionali, la Commissione europea, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle informazioni pertinenti, prevede, mediante atti delegati, misure temporanee per sospendere, ridurre o rendere più flessibili gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per attuare efficacemente tali atti delegati entro un mese dalla loro entrata in vigore, in particolare adeguando o sospendendo temporaneamente le corrispondenti misure nazionali di recepimento.
	2. Ai sensi del presente articolo una situazione economica eccezionale si verifica quando, secondo quanto determinato dalla Commissione, esiste un contesto macroeconomico negativo significativo. Ciò vale in particolare se il

prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione o di uno Stato membro diminuisce di almeno 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

3. Nell'effettuare la determinazione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto in particolare: a) dei dati macroeconomici pubblicati da Eurostat e b) delle analisi pertinenti, in particolare da parte della Banca centrale europea e della Corte dei conti europea.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del pertinente atto delegato. La Commissione verifica, al più tardi 12 mesi prima della scadenza di tale periodo, se la situazione economica eccezionale persiste e se ciò giustifica una proroga.

5. Le misure possono prevedere in particolare i seguenti elementi: a) la proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva; b) la sospensione temporanea degli obblighi individuali, in particolare nel settore della rendicontazione, della comunicazione e del dovere di diligenza; c) la raccomandazione agli Stati membri di escludere la responsabilità civile per gli obblighi sospesi o adattati per la durata dell'azione; d) orientamenti per semplificare l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale durante la situazione economica eccezionale.

6. Le misure sono proporzionate alla situazione economica individuata, a tempo determinato e limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva."

Or. de

Motivazione

La normativa fornisce una base giuridica per l'esenzione temporanea in situazioni economiche eccezionali. Le imprese non dovrebbero essere gravate da obblighi sproporzionati in tempi di crisi. La Commissione può reagire in modo flessibile; gli Stati membri determinano le misure in conformità del diritto dell'Unione.

Emendamento 871
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 37 ter - Emergenza individuale
	1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono presentare alla Commissione europea una domanda di esenzione da uno o più obblighi previsti dalla presente direttiva, a condizione che dimostrino che l'adempimento di tali obblighi è irragionevole sulla base di circostanze oggettive ed eccezionali in un caso specifico.
	2. L'irragionevolezza ai sensi del paragrafo 1 si manifesta in particolare quando:
	(a) le misure necessarie per adempiere agli obblighi in questione non sono effettivamente realizzabili a causa della mancanza o dell'insufficienza di infrastrutture, di una regolamentazione governativa o di un quadro internazionale nel paese di origine o lungo la catena del valore;
	(b) l'impresa dimostra che, nonostante sforzi adeguati e documentati, non vi sono

alternative ragionevoli per il rispetto dell'obbligo; oppure

(c) l'adempimento dell'obbligo comporterebbe oneri finanziari, amministrativi o operativi sproporzionati che comprometterebbero o danneggerebbero in modo significativo l'attività nel suo complesso.

3. La domanda può anche essere presentata retroattivamente per un anno civile già concluso. Essa contiene una motivazione dettagliata e tutti gli elementi di prova pertinenti. Entro otto settimane dal ricevimento della domanda, la Commissione decide in merito al suo accoglimento.

4. Se la domanda è accolta, l'impresa è esonerata dall'obbligo in questione per un periodo di cinque anni. Una proroga è possibile su richiesta, a condizione che le condizioni continuino ad applicarsi.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 è accolta, gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti disposizioni nazionali adottate per attuare gli obblighi in questione non si applichino all'impresa interessata durante il periodo richiesto.

6. L'impresa ricorrente può proporre ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso una decisione negativa della Commissione.

7. La Commissione adotta orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4. Tali orientamenti contengono, in particolare:

(a) criteri per valutare l'irragionevolezza;

(b) esempi di scenari tipici;

(c) requisiti di prova e obblighi di documentazione delle imprese.

8. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su base annuale del numero e della tipologia di esenzioni approvate."

Or. de

Motivazione

La normativa per i casi individuali garantisce che le imprese possano essere esentate da obblighi individuali in circostanze oggettivamente irragionevoli. Ciò garantisce la proporzionalità e migliora la fattibilità pratica della direttiva, senza comprometterne l'obiettivo. Una valutazione centralizzata da parte della Commissione garantisce la coerenza e la certezza del diritto in tutta l'Unione.

Emendamento 872
Angelika Winzig, Lukas Mandl, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 13 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 38 – paragrafi da 2 a 4 (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 quater) all'articolo 38 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
	"2. Le disposizioni della presente direttiva scadono il 31 dicembre 2035, a meno che non siano espressamente prorogate o sostituite da un nuovo atto prima di tale data.
	3. Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale adottata ai fini del recepimento della presente direttiva scada al più tardi sei mesi dopo la scadenza della presente direttiva.
	4. La Commissione europea, al più tardi tre anni prima della scadenza del periodo di applicazione di cui al paragrafo 3, riesamina l'efficacia, l'efficienza e la necessità degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Essa presenta una relazione al Parlamento

europeo e al Consiglio sull'esito di tale riesame al più tardi due anni prima della data di scadenza. Qualora la Commissione ritenga necessario proseguire o adeguare tale normativa, essa presenta una proposta legislativa in tempo utile."

Or. de

Motivazione

La clausola di caducità garantisce che la direttiva sia riesaminata dopo un termine stabilito e prorogata solo se necessario. Ciò obbligherà a un dibattito attivo sull'impatto e la proporzionalità delle norme. L'abrogazione automatica impedisce la prescrizione per inazione e rafforza la certezza del diritto.

Emendamento 873
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Soluzioni digitali
	La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un portale di comunicazione digitale dedicato e accessibile che funge da sportello unico per le imprese. Il portale fornisce libero accesso a tutti i modelli e a tutte le informazioni concernenti tutti gli obblighi di comunicazione imposti alle società dal diritto dell'Unione, adattati alle dimensioni, al settore, ai prodotti e ai servizi di una società e all'esposizione al rischio. Fornisce inoltre accesso alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e di gara per aiutare le società ad attuare i loro obblighi in materia di dovere di diligenza, a rispettarli

e beneficiarne. Ai fini del primo comma, la Commissione garantisce che le piattaforme di dati europee e nazionali pertinenti che forniscono informazioni alle società e agli utenti dei dati siano interoperabili e che i dati possano essere trasmessi, scambiati e analizzati senza soluzione di continuità a livello tecnico.

Or. en

Emendamento 874
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
Direttiva 2025/794
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [***12*** mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [***24*** mesi dall'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. *(L'emendamento si applica a tutto il testo e specificamente sostituisce anche i termini indicati nell'art. 37(1) della Direttiva EU (2024/1760) primo e secondo sub-paragrafo.)*

Or. it